Sent. n. 23/2025 pubbl. il 29/01/2025 Rep. n. 23/2025 del 29/01/2025

R.G. 400/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

Presidente

Dott. Luca FUZIO

Giudice

dott. Luca VERZENI

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

Penelope SPV s.r.l. (rappresentata da Intrum Italy s.p.a.),

rappresentata e difesa dall'avv.

- RICORRENTE -

contro

Ruggiero Barra, quale titolare della impresa individuale BR il Tuo Parquet, iscritta al registro delle

imprese di Bergamo al n. di c.f.

, p.iva

REA BG

con

sede legale in '

, via

., n.

-RESISTENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 02.12.2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale BR il Tuo Parquet, in persona del titolare Barra Ruggiero;



considerato che la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la debitrice e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato resistente ha sede legale in nel circondario del Tribunale di Bergamo;

esaminata la documentazione dimessa in atti dalla ricorrente unitamente ai dati e documenti di cui all'art. 367 CCII acquisiti agli atti tramite la Cancelleria;

rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, in effetti, che:

è documentalmente provato che la resistente ha maturato debiti scaduti e non pagati nei confronti della ricorrente, dell'Erario e di enti previdenziali per un ammontare complessivo di euro è provato, stante la documentazione disponibile, che la resistente – impresa individuale non soggetta all'obbligo della redazione di bilanci annuali – nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 ha registrato (vd. modelli iva) ed ha un volume d'affari rispettivamente di € conseguito, negli anni 2017, 2018 e 2019, ricavi rispettivamente di €

è, altresì, documentalmente provato che il Barra ha dichiarato, per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, redditi d'impresa rispettivamente di €

ritenuto, quindi - stante le risultanze emergenti dalla lettura dei documenti acquisiti agli atti ed in assenza, peraltro, di elementi pregnanti di segno contrario -, che la resistente possa qualificarsi siccome impresa minore, non essendovi evidenze di attivo patrimoniale, di ricavi e di debiti di ammontare superiore ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, I c. lett. d), CCII ed avendo maturato un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 268, II c., CCII;



Sent. n. 23/2025 pubbl. il 29/01/2025 Rep. n. 23/2025 del 29/01/2025

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba906 Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che la parte resistente non appare in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento certo di euro derivante da rapporti di natura bancaria e dal mancato pagamento di imposte e contributi;

considerato che, allo stato, non risulta agli atti che la resistente sia titolare di beni immobili ovvero di beni mobili registrati;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio della debitrice e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della parte resistente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato l'avv. Sarah Breviario;

osservato inoltre che il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale BR il Tuo Parquet, di cui è titolare Ruggiero Barra, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f.

> con sede legale in p.iva , REA

via

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni; nomina liquidatore l'avv. Sarah Breviario C.F.



Sent. n. 23/2025 pubbl. il 29/01/2025 Rep. n. 23/2025 del 29/01/2025

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba906 Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410

ordina alla BR il Tuo Parquet di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte resistente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina alla parte resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione:

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte resistente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;



Sent. n. 23/2025 pubbl. il 29/01/2025

Rep. n. 23/2025 del 29/01/2025

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a

presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art.

275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del

decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività

svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della

procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte resistente stia cooperando al

regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo

al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni

altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta

vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni

immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla ricorrente, alla debitrice e per la comunicazione al

liquidatore.

Bergamo, lì 22.01.2025.

Il Giudice est.

II PRESIDENTE

Dott. Luca Verzeni

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba906 Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410

